

N. 00984/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Miretta Malanot e Alessandra Cavagnetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Chiarelli in Firenze, viale Matteotti 70;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento M_D GPREV 003373625-02-2015 Posizione n. 45383/SB del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - Servizio Speciali Benefici in data

25.02.2015, successivamente notificato al ricorrente, con cui e' stato comunicato che non trova possibilità di accoglimento l'istanza presentata dal ricorrente tesa al riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/2006, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze Posizione n. 31782/2013 reso nell'adunanza n. 278/2014 in data 16.10.2014, con cui si e' ritenuta non dipendente da fatti di servizio la -OMISSIS- del ricorrente, già impugnato dal ricorrente innanzi al TAR Firenze unitamente al decreto con cui l'-OMISSIS- sofferta dal ricorrente e' stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio) ed anche di tutti quelli allo stato non noti in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente sig. -OMISSIS-, sergente maggiore dell'Esercito, ha chiesto all'amministrazione di appartenenza il riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/2006 per le vittime del dovere e per i soggetti a queste equiparati, relativamente alla -OMISSIS- (-OMISSIS-) da lui asseritamente contratta per causa di servizio, e segnatamente per effetto dell'esposizione

ad agenti patogeni patita nel corso delle numerose missioni umanitarie all'estero cui narra di aver partecipato. L'istanza è stata tuttavia respinta dal Ministero della Difesa con il decreto del 25 febbraio 2015, in epigrafe, per l'annullamento del quale l'interessato agisce con il ricorso oggetto della presente decisione.

1.1. Costituitasi in giudizio l'amministrazione procedente, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 10 giugno 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente con lo stesso atto introduttivo del giudizio. Le parti sono state avvertite della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

2. L'impugnato diniego di riconoscimento dei benefici disciplinati dal D.P.R. n. 243/2006 è motivato sul presupposto del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS--OMISSIS-sofferta dal ricorrente, come da parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio recepito dal Ministero della Difesa con decreto del 2 febbraio 2015, cui il provvedimento qui impugnato fa espresso rinvio *per relationem*.

Il decreto del 2 febbraio 2015, separatamente impugnato dal sergente maggiore -OMISSIS-, è stato peraltro annullato dalla Sezione con la recentissima sentenza 9 giugno 2015, n. 880, circostanza che conduce ad affermare – per le ragioni di seguito illustrate – la manifesta fondatezza anche del presente gravame in ordine alle censure mediante le quali, da un lato, sono fatti valere in via di derivazione i vizi del presupposto diniego di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, e dall'altro sono denunciati anche autonomamente il difetto di motivazione e di istruttoria che affliggono il parere del Comitato di verifica.

2.1. Dal rapporto informativo del 10 agosto 2012, a firma del Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “-OMISSIS-”, risulta che tra il 1996 e il 2011 il sergente maggiore -OMISSIS- ha partecipato a numerose operazioni “fuori area” in -OMISSIS-, caratterizzate da condizioni operative,

climatiche e ambientali molto difficili. Si tratta, oramai notoriamente, di quegli stessi teatri operativi che hanno formato oggetto di studio ad opera di apposite Commissioni parlamentari di inchiesta, istituite al dichiarato scopo di indagare sui diffusi casi di -OMISSIS-dei militari italiani ivi impiegati, con riferimento agli effetti dell'impiego di munizionamenti a -OMISSIS-e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di -OMISSIS-cui detto personale militare è stato sottoposto: si vedano, in particolare, la relazione della Commissione d'inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica l'11 ottobre 2006, in atti, ove si legge che "vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operatività di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, [...] il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità". Ancora, è da citare pure la relazione sulle risultanze delle indagini della Commissione di inchiesta istituita con deliberazione del Senato del 16 marzo 2010, che, pur nella consapevolezza di un dibattito scientifico ancora aperto, impartisce indicazioni nel senso di ispirare la legislazione in materia di indennizzi "ad un criterio probabilistico, che prescindendo dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti patogeni di varia natura e malattie invalidanti, spesso indimostrabile, e si concentri sulle circostanze di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali ed operativi, cause o concomitanza di cause possibili riguardo all'insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità causale che

consente di prescindere da spiegazioni unilaterali [...]; in secondo luogo, la necessità di applicare il principio di precauzione in tutti i casi nei quali la ricerca scientifica non sia giunta a conclusioni definitive su possibili fattori di rischio, la cui sola presenza deve peraltro indurre a comportamenti caratterizzati dal massimo della cautela”.

La consulenza tecnica di parte ricorrente, dal canto suo, riporta ampi stralci della medesima relazione da ultimo citata, ivi compresi quelli relativi alle audizioni degli esperti consultati dalla Commissione parlamentare, nonché le conclusioni dirette proprio a evidenziare l'essenzialità del ricorso al criterio probabilistico nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal personale militare impegnato in quelle operazioni.

2.2. Il reiterato confronto ai più elevati livelli istituzionali circa l'esposizione a rischio sanitario dei militari italiani impegnati nelle missioni all'estero, alle quali il nostro Paese ha significativamente partecipato nel ventennio appena trascorso sottintende, come osservato, un dibattito scientifico che, nella fattispecie in esame, l'amministrazione ha inspiegabilmente ignorato. L'affermazione circa l'irrilevanza dei precedenti di servizio del ricorrente, contenuta nel parere del Comitato di verifica e recepita dal Ministero resistente con il decreto del 2 febbraio 2015, a sua volta richiamato dal successivo decreto del 25 febbraio, avrebbe infatti richiesto una almeno sintetica illustrazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di poter radicalmente escludere la dipendenza della specifica -OMISSIS- in questione da fattori di rischio, la cui capacità patogena non può essere dequalificata in assenza di idonea motivazione. Si vuol dire che, se la pregressa partecipazione a missioni all'estero non giustifica il riconoscimento in via automatica della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il personale militare sia risultato affetto, essa costituisce però circostanza di fatto che – tenuto anche conto del numero consistente

di missioni, come nel caso del sergente maggiore -OMISSIS- – richiede un puntuale approfondimento istruttorio e motivazionale diretto a far emergere con chiarezza le ragioni che abbiano indotto l'amministrazione a escludere l'esistenza di un fattore specifico di rischio in rapporto di causalità con la malattia, ovvero a ritenere più probabile che non l'assenza del nesso causale tra il servizio prestato all'estero e la -OMISSIS-; e siffatte ragioni non è dato rinvenire nella tautologica motivazione del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS- portata dal ricorrente, così come l'esclusione della dipendenza da causa di servizio ha indotto il Comitato a omettere quel surplus di valutazione prescritto dall'art. 6 co. 4 del D.P.R. n. 243/2006 (la norma rimette al Comitato di verificare la riconducibilità delle -OMISSIS- dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione).

3. Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di gravame a norma dell'art. 74 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, A.P., 27 aprile 2015, n. 5).

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate

nel provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015
con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)